

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SABRINA PERON

Seduta del 05/12/2024

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver concluso in data 02/09/2020 un contratto di cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 15.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili da € 250,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/01/2022, dopo il pagamento di 16 rate. In relazione a detto contratto, parte ricorrente ritiene tuttavia di aver maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 861,67. Per tale ragione, in data 22/08/2024 esperiva reclamo con il quale chiedeva la restituzione pro quota degli oneri e commissioni per il predetto importo, al quale l'intermediario rispondeva negativamente in data 16/09/2024. Ritiene che in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare.

Secondo secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni

contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. La CGUE con la nota sentenza *Lexitor* e, in seguito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22/12/2022, hanno stabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente abbia diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi, siano essi *up-front* o *recurring*.

Per queste ragioni parte ricorrente formula le seguenti domande:

“Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 861,67, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti *up-front* si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo”.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato quanto segue:

In fatto:

- in via preliminare rende noto che a partire dal 28/02/2019 l'intermediario convenuto ha esternalizzato la gestione dei propri ricorsi alla capogruppo, che è colei che inoltra le controdeduzioni;
- nel contratto stipulato dal cliente erano presenti i seguenti costi: € 816,00 a titolo di spese di istruttoria ed oneri erariali, e € 375,00 a titolo di commissioni di intermediazione;
- all'estinzione anticipata del contratto, intervenuta a seguito del pagamento di n. 16 rate con decorrenza dal 31/01/2022, l'intermediario restituiva l'importo di € 1.731,50 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale;
- con lettera di reclamo del 22/08/2024 il cliente, nonostante quanto già rimborsato dalla banca, chiedeva la restituzione di tutte le voci di costo applicate ai contratti a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi in ragione dei principi dettati dalla sentenza c.d. *Lexitor* dell'11.9.2019, emessa dalla Corte di Giustizia Europea.

diritto:

- La richiesta del ricorrente deve essere respinta in primo luogo perché la sentenza *Lexitor*, emessa dalla CGUE l'11 settembre del 2019, è stata superata dalla sentenza Unicredit Bank Austria (C-555/21), pronunciata dalla medesima Corte nel febbraio del 2023, in cui è stato stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (i costi *recurring*) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
- I principi in essa sanciti devono essere estesi anche alle altre tipologie di contratti di credito ai consumatori disciplinate dalla direttiva 2008/48, in ragione della

formulazione in termini quasi identici tra le due materie e per la medesima ratio di adattamento del contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Anche una parte di giurisprudenza di merito e di dottrina ritengono che i principi contenuti nella sentenza *Lexitor* debbano essere rivisti alla luce dei diversi principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Unicredit Bank Austria*.

- in data 10 agosto 2023, è stato approvato il D.L. n. 104/2023 (convertito in legge con L. n. 136/2023), che ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, inserendo l'inciso “fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa”, che fa ritenere che il legislatore abbia inteso evitare che l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB nel senso indicato dalla sentenza *Lexitor*, possa consentire al consumatore di ottenere un indebito arricchimento, conseguendo il pagamento di importi che non gli spetterebbero in quanto privi di giustificazione causale.
- l'art. 6-bis del DPR 180/50, (introdotto con il Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, art. 31, comma 1) va interpretato nel senso che la volontà del legislatore fosse quella di distinguere tra oneri ricorrenti (*recurring*) come rimborsabili, e oneri fissi (*up front*) come non rimborsabili;
- nei contratti di specie, sono ritenuti costi non ricorrenti sia le “commissioni di intermediazione” sia le “commissioni di istruttoria”, e dunque non sono rimborsabili;
- con riferimento alla richiesta di rimborso della rate versate dal datore di lavoro, successivamente all'estinzione anticipata del relativo finanziamento, rileva che non vi sono somme da retrocedere al cliente a tale titolo;
- a proposito della richiesta di rimborso delle spese legali, vi sono numerosi precedenti, con i quali l'Arbitro ha negato il diritto alla refusione delle spese di assistenza tecnica, poiché non necessaria nel procedimento di fronte all'ABF.

In virtù di quanto sopra l'intermediario formula le seguenti domande:

1) in via principale: - rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme tenuto conto di quanto già rimborsato da pari ad € 1.731,50; - rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e di intermediazione; - rigettare, per i motivi su esposti, la richiesta di rimborso delle quote versate in eccedenza; - rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa domanda di corresponsione delle spese legali;

2) in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari ad € 1.731,50.

Le parti non hanno depositato repliche.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento di cessione di un quinto, sottoscritto in data 02/09/2020.

La sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente trae fondamento normativo nell'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e dei «costi dovuti per la vita residua del contratto». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella

“giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro-rata temporis*.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione “Lexitor” resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopraccitato art. 125-sexies T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «*diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso «*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*». Tale norma è stata recentemente modificata in data 2 agosto 2023 con la conversione in legge del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (c.d. decreto “Salva infrazioni”) e, successivamente, in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto “Omnibus” (D.L 10 agosto, n. 104, art. 27) che ha modificato la legge di conversione del c.d. Decreto “Salva Infrazioni” (D.L. n. 69/2023). In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. 104/2023, il cui art. 27 in tema di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021, così statuisce: «*Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo - All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*».

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: «*in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad*

attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*». In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: «*L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor*».

Tanto premesso il Collegio osserva che il contratto è stato sottoscritto in data 02/09/2020 pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo al merito della fattispecie in esame, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato il 02/09/2020 prevedeva un montante del credito di complessivi € 15.000,00 da pagarsi in n. 60 rate mensili di € 250,00 ciascuna con un TAN fisso del 9,43%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: «*spese di istruttoria e oneri fiscali*» per € 816,00, di cui imposta bollo € 16,00; «*costi di intermediazione*» per € 375,00;
- risulta la presenza di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 31/01/2022, dopo la scadenza di n. 16 rate su n. 60 totali, come da conteggio estintivo in atti, elaborato in data 03/01/2022;
- non sono presenti rimborsi successi all'estinzione del prestito.

Tanto chiarito il Collegio osserva che – sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi (Collegio di Milano, decisioni n. 7467/2023, n. 9614/2024) – sia le «*spese di istruttoria*», che i «*costi di intermediazione*» devono considerarsi *up-front* (Collegio di Roma, decisione n. 2746/2024; Collegio di Bari, decisione n. 1362/2424; Collegio di Palermo, decisione n. 1103/2024; Collegio di Milano, decisione n. 9997/2022).

Ebbene, applicando ai costi recurring il criterio pro-rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up-front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 11.921,73	TAN	9,44%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	73,33%
Data di inizio del prestito	01/10/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	56,25%

rate pagate	16	rate residue	44	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (al netto degli oneri fiscali)				800,00	Upfront	56,25%	449,99	0,00	449,99
Commissioni di intermediazione				375,00	Upfront	56,25%	210,93	0,00	210,93
Totale				375,00					660,93

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui alla tabella (€ 660,93), è inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 861,67), che ha invece applicato il criterio pro-rata temporis a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Ragion per cui a parte ricorrente va riconosciuto il rimborso arrotondato di € 661,00. Quanto all'arrotondamento si precisa che trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 01.10.2020, delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Con riguardo invece alle ulteriori domande formulate da parte ricorrente si osserva quanto segue.

Parte ricorrente chiede altresì la restituzione generica di "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute". Tale richiesta tuttavia è rimasta sfornita di alcun supporto probatorio e l'intermediario in proposito ha precisato l'insussistenza di somme a credito di parte ricorrente a tale titolo. Ebbene ritiene il Collegio, in conformità con l'orientamento consolidato sul punto, che l'onere di provare quanto richiesto gravi sulla parte ricorrente pertanto – secondo i criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova – e che in assenza di prova la domanda non possa essere accolta (cfr. Collegio di Milano, decisione 20512/2019, Collegio di Milano, decisione n. 4767/2018, Collegio di Napoli, decisione n. 2248/2015).

Con riferimento alla richiesta di rimborso della rate versate dal datore di lavoro, successivamente all'estinzione anticipata del relativo finanziamento, l'intermediario nelle controdeduzioni rileva che non vi sono somme da retrocedere al cliente a tale titolo e parte ricorrente non ha contestato tale circostanza.

Va infine respinta la domanda di rimborso delle spese di difesa tecnica, in adesione ai già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto e in considerazione della circostanza che non vi sono in atti evidenze di dette spese (cfr.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Coordinamento decisioni n. 6174/2016, n. 4618/2016 e n. 3498/2012, nonché ex multis anche Collegio di Bologna, decisione n. 800/2023).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 661,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA